



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022

*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Oggetto:

**Regolamento per il conferimento di incarichi esterni
di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del
D.Lgs. n. 165 del 2001 come modificato dall'art. 5
del D.Lgs. n. 75 del 2017 della Scuola Universitaria
Superiore IUSS di Pavia
Pubblicato all'Albo della Scuola**

Area: Area Finanza, Personale e Affari generali

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30.12.2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022;
- **RICHIAMATO** il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 della Scuola Universitaria Superiore IUSS, emanato con D.R. n. 60/2014;
- **RICHIAMATA** la delibera del luglio 2022 del Senato Accademico;
- **RITENUTO** di dover procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 2017 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001
COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 75 DEL 2017
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, di natura non occasionale, di natura professionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, conferiti dalla Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001 s.m.i. come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 2017. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e seguenti del c.c.

Art. 2

Finalità e definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) “Contratto di lavoro autonomo non occasionale”: contratto avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, resa in autonomia, ossia senza il potere di direzione e vigilanza da parte del datore di lavoro con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, ma esclusivamente con un potere di verifica da parte di quest'ultimo della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi.

b) “Contratto di lavoro autonomo occasionale”: contratto avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione episodica, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, spesso con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del fine.

c) “Contratto di lavoro autonomo di natura professionale”: contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera predeterminata, resa avvalendosi di mezzi propri da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali, ovvero che svolgano per professione abituale, attività di lavoro autonomo e che siano titolari di partita Iva.

d) Per “profilo” la specificazione delle competenze professionali e dei titoli culturali richiesti in relazione alle attività previste dall'incarico.

f) Per “competenze professionali” l'insieme degli elementi, ivi compresi i titoli culturali comprovanti la specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta, esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.

g) Per “procedura comparativa” l'insieme delle operazioni che, individuati i criteri e le modalità di selezione più idonee, consentono il confronto delle competenze possedute dai candidati, al fine di verificare la miglior coerenza dei profili con i requisiti richiesti.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali ed esigenze temporanee, e mai per funzioni ordinarie.
2. Il ricorso a contratti di lavoro autonomo è consentito in via generale:
 - a) per l'affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente;
 - b) per l'affidamento di compiti di supporto ad attività di ricerca e ad attività didattiche e di orientamento e di terza missione;
 - c) per l'affidamento di compiti di consulenza tecnico-scientifica che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali;
 - d) per l'affidamento dell'uso di attrezzature scientifiche e didattiche di particolare complessità a persone di comprovata esperienza;
 - e) per lo svolgimento di corsi di formazione e attività similari per cui è necessario avvalersi di esperti esterni.

Art. 4

Presupposti per l'affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, la cui verifica deve risultare dalla richiesta di autorizzazione al conferimento:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;
 - b) corrispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - c) coerenza con le esigenze di funzionalità della Scuola;
 - d) preliminare ricognizione interna sull'impossibilità oggettiva di affidamento dell'incarico a idonee figure professionali presenti all'interno della Scuola;
 - e) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
 - f) preventiva determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della prestazione, nonché delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico.
2. Possono essere stipulati contratti di collaborazione solo con esperti di comprovata specializzazione universitaria (soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente) ed in



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

possesso di pregresse esperienze e competenze professionali qualificate maturate presso enti pubblici o organizzazioni private in relazione all'oggetto del contratto.

3. Per la stipula di contratti di collaborazione si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, fermo restando il possesso di un'esperienza professionale qualificata in relazione all'oggetto del contratto, in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'attività informatica, dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca e servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5

Procedura

1. La procedura di individuazione del collaboratore, alla quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento, è condotta con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

2. La procedura consiste nella valutazione dei curriculum vitae e/o nell'espletamento di un colloquio e/o di prove volte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti nel profilo, secondo quanto previsto dall'avviso.

Art. 6

Incarichi diretti

Il ricorso alle procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- a) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, nel senso che possono essere escluse dalle procedure comparative le prestazioni in cui l'abilità o l'attività richiesta (in particolare nelle collaborazioni alla ricerca e di tipo specialistico) è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l'esiguità di figure professionali presenti;
- b) interventi formativi e seminariali che si svolgono nell'arco di una singola giornata ovvero che comportano una spesa di modica entità, paragonabile ad un rimborso spese;
- c) di particolare urgenza non imputabile all'ente.

Tutti gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico o del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza della Scuola.

Inoltre gli incarichi non possono essere conferiti al personale in quiescenza anticipata di anzianità ai sensi dell'art. 25 della legge 724/1995.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 7

Avvio della procedura

1. Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 2 sono inoltrate al Direttore Generale dai Presidi di Classe, anche su richiesta del Responsabile scientifico del progetto, e per l'amministrazione centrale dal Responsabile di Area. Il Direttore Generale, verificate le disponibilità di bilancio approva la richiesta.
2. Il proponente deve indicare:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) gli specifici requisiti culturali e professionali correlati alla prestazione richiesta e attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore, necessari per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo in merito al coordinamento;
 - e) la durata del contratto;
 - g) la proposta del compenso e dell'eventuale rimborso delle spese;
 - h) le modalità di esecuzione della prestazione e di liquidazione del compenso, il referente o responsabile dei risultati e le forme di verifica dell'esatta esecuzione della prestazione, il centro di costo dove grava la spesa;
 - i) la modalità di valutazione dei candidati.

Art. 8

Avviso

1. La procedura comparativa è disciplinata da apposito avviso per il conferimento dello specifico incarico.
2. L'avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 15 giorni, sul sito internet della Scuola.

Art. 9

Modalità e criteri di valutazione

1. In relazione alla procedura prescelta la valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante procedura comparativa da una Commissione giudicatrice composta da tre componenti. Gli atti della procedura



sono documentati da un verbale, da cui risultino i criteri di valutazione e la relativa graduatoria. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza tutte le proprie sedute.

Art. 10

Soggetti legittimati alla stipula del contratto

1. La stipula dei contratti di incarico di cui all'art. 2 è effettuata dal Direttore Generale.
2. I soggetti che procedono alla stipula e/o al conferimento dell'incarico in violazione di legge incorrono in responsabilità erariale, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

Obblighi di pubblicazione e comunicazione degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito web della Scuola completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. Si applicano le previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 e successive modificazioni, in materia di obblighi di comunicazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza.

Art. 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. I soggetti di cui all'art. 7 che richiedono l'incarico, anche su segnalazione dell'eventuale responsabile del progetto, verificano periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico o risultino del tutto insoddisfacenti saranno adottate le misure previste nel contratto stesso.

Art. 13

Rinnovi e proroghe

1. La durata degli incarichi deve essere preventivamente determinata.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Gli incarichi di prestazione professionale e di prestazione non occasionale non possono eccedere i 36 mesi, mentre gli incarichi di natura occasionale non possono avere durata temporale superiore a 30 giorni.

2. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi.
3. L'eventuale proroga dell'incarico di cui all'art. 2 lett. a) e c) è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 14

Sospensione degli incarichi

1. Nei periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e nei periodi di malattia o infortunio il prestatore non può rendere l'attività.
2. Con l'eccezione dei contratti di lavoro autonomo occasionale a cui non si applica l'istituto della sospensione, nei suddetti periodi il rapporto contrattuale non si estingue, ma rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
3. La sospensione del rapporto comporta una proroga della durata del contratto, senza modifiche del compenso pattuito, che non può superare un periodo superiore a 150 giorni per i contratti di natura professionale e 180 giorni per i contratti di lavoro autonomo non occasionale.

Art. 15

Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale della Scuola.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, non occasionale e professionale applicabili alle Pubbliche Amministrazioni.